

CAPITOLATO SPECIALE E CONDIZIONI CONTRATTUALI, DESCRIZIONE DEL CONTESTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

AGREA, Agenzia regionale per erogazioni in Agricoltura oltre ai sistemi utilizzati per la missione propria, cioè l'erogazione di contributi alle aziende agricole regionali, gestisce anche applicativi del mondo agricolo.

AGREA per poter erogare i pagamenti ai beneficiari richiedenti i finanziamenti comunitari previsti dal Complemento Sviluppo Rurale al Programma Strategico della PAC (CoPSR) 2023-27, deve accertare il rispetto dei criteri e delle normative comunitarie e nazionali, come previsto dai Regolamenti (UE) n. 2021/2116, 2022/1172 e 2022/1173 e relative norme applicative regionali sul sistema integrato di gestione e di controllo. In particolare, le aziende agricole che aderiscono agli interventi agro-climatico-ambientali (SRA) della programmazione 2023-27 e agli interventi equivalenti in trascinamento dalle programmazioni precedenti, devono adottare le disposizioni tecniche relative alla difesa e al diserbo indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI approvate con Determinazione dirigenziale n. 3945/2023 della Regione Emilia-Romagna e successivi aggiornamenti) e le disposizioni sull'agricoltura biologica stabilite dalla normativa comunitaria vigente (Regolamento (CE) n. 834/2007 e n. Regolamento (CE) 2021/2115 e successive modifiche).

AGREA incarica i Settori Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia – Romagna (SACP) di svolgere l'attività di controllo in loco presso le aziende (determinazione dirigenziale Num. 384 del 05/04/2024).

Secondo quanto riportato nel CoPSR 2023-2027, gli interventi SRA (agro-climatici- ambientali e Agricoltura biologica) presentano elementi di rischio elevato connessi alla complessità della verifica e controllo degli impegni.

ART. 1 - OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE

Al fine di fronteggiare il menzionato rischio si rende opportuno fornire tutti gli operatori che effettuano i predetti controlli di uno strumento comune, un applicativo web, per rendere omogenee sia le procedure che i risultati delle verifiche.

L'applicativo deve consentire in tempo reale le seguenti verifiche sulla correttezza della gestione dei trattamenti fitosanitari (difesa e diserbo):

- controllo dell'idoneo impiego dei prodotti fitosanitari secondo quanto prescritto nel decreto di registrazione del prodotto (etichetta ministeriale);
- controllo dell'idoneo impiego dei prodotti fitosanitari / sostanze attive ammesse nei DPI – difesa e diserbo – della Regione Emilia - Romagna e delle correlate limitazioni/vincoli di impiego;
- controllo dell'idoneo impiego dei prodotti fitosanitari/sostanze attive autorizzate in agricoltura biologica;
- controllo dello stato del magazzino dei prodotti fitosanitari, come bilancio tra carichi e impieghi;
- controllo dell'impiego dei prodotti fitosanitari/sostanze attive classificate come candidate alla sostituzione.

Detti controlli hanno lo scopo di evidenziare in tempo reale eventuali incongruenze tra i prodotti fitosanitari impiegati e:

1. le etichette dei medesimi;

2. quanto previsto dai DPI o dalla normativa che regola l'agricoltura biologica;
3. il magazzino aziendale dei fitofarmaci (coerenza tra dotazione iniziale, dotazione finale e quantità impiegate dei prodotti utilizzati).

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto dell'acquisto sono i seguenti servizi:

- accesso e utilizzo dell'applicativo avente le funzioni descritte nel seguito, relativi a:
 - n.40 utenze di accesso di un applicativo web di controllo "quaderni di campagna" (registro dei trattamenti e magazzino in riferimento alle etichette ministeriali, ai DPI ed alle norme di agricoltura biologica);
 - n.40 utenze di accesso a una banca dati "fitofarmaci" comprensiva di versione off line on line (software di consultazione per Windows7 e Windows10);
 - n. 3 utenze di supervisore con funzioni di consultazione reportistica globale su tutti i dati inseriti;
- attività di formazione e addestramento degli utenti (istruttori) all'uso dell'applicativo per un totale minimo garantito di mezza giornata formativa in aula presso la Regione o in videoconferenza, a richiesta dell'Amministrazione;
- manutenzione evolutiva e correttiva dell'applicativo.

FUNZIONI ESSENZIALI DELL'APPLICATIVO

L'applicativo deve garantire le seguenti funzionalità:

FUNZIONALITÀ GESTIONALI

1. essere accessibile ad un numero stimato di 40 utenti distribuiti negli uffici territoriali (SACP della Regione Emilia – Romagna);
2. gestire un numero medio di 300 aziende all'anno (anagrafica multi aziende);
3. permettere l'accesso anche contemporaneo a più operatori su diverse aziende, senza limitazioni di numero (anagrafica multi aziende);
4. permettere che l'attività di inserimento e di elaborazione dei dati possa essere interrotta e poi ripresa senza perdita di dati anche in più sessioni di lavoro successive;
5. fornire accessi a livello di supervisione agli operatori abilitati (supervisori) ad esaminare le attività di tutti gli istruttori e scaricare report dell'attività complessiva (vedi paragrafo "output richiesti");
6. assicurare l'interazione delle informazioni inserite con le specifiche banche dati integrate nel sistema, concernenti le etichette ministeriali dei prodotti fitosanitari e i DPI;
7. assicurare che le annualità integrate nel software siano almeno 5, con la possibilità di selezionare l'anno di riferimento;
8. assicurare che la verifica del trattamento fitosanitario eseguito sia effettuato avendo come riferimento: il disciplinare e l'etichetta ministeriale in vigore alla data del trattamento stesso (es. un trattamento eseguito il 20/05/2023 dovrà essere controllato in base ai disciplinari della Regione Emilia-Romagna del 2023 e con l'etichetta ministeriale in vigore in quella data);
9. assicurare la disponibilità in linea dei DPI redatti dalla Regione Emilia-Romagna negli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e successivi al fine di consentire l'operazione di cui al punto 7 fino alla scadenza del contratto;

10. assicurare che per tutte le funzionalità di controllo elencate nel paragrafo “FUNZIONALITA’ DI CONTROLLO DEI DATI” sia prevista la possibilità di attivazione/disattivazione”;
11. assicurare l’archiviazione dei dati. Detta funzione consiste nella strutturazione di un archivio per contenere i dati inseriti tramite il data entry e i risultati dell’elaborazioni di verifica sulla loro congruità (vedi “OUTPUT RICHIESTI”);
12. garantire l’aggiornamento costante, sia in riferimento alla normativa che alla tecnologia applicabili;
13. assicurare l’inserimento di tutte le informazioni sottoelencate, in specifico data – entry che permetta l’inserimento dei dati necessari per ciascuna azienda e coltura oggetto di controllo (vedi anche i seguenti i link DPI_norme generali e Agricoltura biologica:

<https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/bio-agro-climambiente/agricoltura-integrata/disciplinari-produzione-integrata-vegetale>

<https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/bio-agro-climambiente/agricoltura-biologica-1>

Le informazioni di cui sopra sono le seguenti:

a) Azienda

- Denominazione, ubicazione dell’azienda, p.IVA o C.Fiscale;
- CUA (codice unico aziende agricole);
- ID/Numero domanda (origine Dbase_AGREA: SOP/SIAG);
- Responsabile aziendale (nome, cognome e recapito telefonico);
- Anno del trattamento;

b) Coltura

- Coltura e superficie (ha totali);
- Varietà (descrizione n. progressivo appezzamento), anno di impianto/ semina/trapianto, data raccolta;
- Data inizio fioritura¹: è richiesta la compilazione della data di inizio fioritura della prima varietà che raggiunge tale fase o comunque, della varietà più rappresentativa all’interno del campo;
- Produzione integrata o biologica.

Impegni aggiuntivi accessori: possibilità di scegliere quali impegni sono stati attivati e per quale superficie:

<https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/bio-agro-climambiente/agricoltura-integrata/disciplinari-produzione-integrata-vegetale>

c) Scheda dei trattamenti

- Data trattamento (gg/mm/aa);
- Prodotto commerciale²;
- Quantità di prodotto commerciale utilizzata (kg o lt);

¹ Solo per i fruttiferi e la vite

² L’inserimento dei prodotti commerciali presenti in magazzino e di quelli utilizzati per i trattamenti deve essere “facilitata” con visualizzazione non solo dell’elenco dei prodotti ma anche della ditta produttrice, della composizione del prodotto del numero di registrazione.

- Superficie trattata, espressa in ettari;

(prevedere modalità di “scelta facilitata”: di norma la superficie totale della coltura inserita nella parte generale, con possibilità di modifica per permettere l’inserimento dei trattamenti “parziali” e/o “localizzati” ovvero che interessano solo una parte della superficie e/o una varietà)

- Volume di acqua utilizzato, espresso in ettolitri;
- Avversità (prevedere modalità di “scelta facilitata” con indicazione delle avversità registrate per il prodotto commerciale inserito;
- Data raccolta: vedi tabella delle varietà³;

d) Magazzino prodotti fitosanitari

- Prodotti fitosanitari presenti in magazzino⁴: giacenza iniziale (kg o lt);
- Quantità acquistate (kg o lt);
- Data dell’acquisto(gg/mm/aa);
- Giacenza finale (kg o lt).

FUNZIONALITÀ DI CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI “FITOFARMACI”

Per la consultazione delle informazioni relative alle etichette dei fitofarmaci e al disciplinare di produzione integrata (difesa, diserbo) della banca dati (disponibile sia in modalità “on line che “off line”) assicurare la possibilità:

- di scegliere l’anno di consultazione;
- di stampare i risultati della ricerca.

FUNZIONALITÀ DI CONTROLLO DEI DATI

Occorre garantire le seguenti verifiche:

1. Etichetta Ministeriale dei prodotti fitosanitari

Consistente nel controllo del rispetto delle modalità di impiego dei prodotti fitosanitari secondo quanto indicato sull’etichetta di registrazione del prodotto e nel rispetto della normativa relativa alla Condizionalità (Delibera di Giunta regionale n. 553/2019 (CGO 10) e successive modifiche ed integrazioni):

- Impiego autorizzato (Coltura, Concia, Terreno destinato alla coltivazione);
- Avversità per la quale il prodotto è autorizzato;
- Dose di impiego (sia per ettaro che per ettolitro, ed eventuale sovradosaggio);
- Rispetto dell’intervallo sicurezza;
- Prodotto autorizzato in Agricoltura Biologica.

2. Applicazione dei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI: difesa e diserbo)

Consistente nel controllo della corretta giustificazione degli interventi insetticidi, acaricidi e fungicidi, stabilita sulla base di quanto riportato nella colonna del DPI "Criteri di intervento" e/o in quella "Limitazioni d'uso e note" della tabella "Difesa integrata" di ogni singola coltura. In alcuni casi, in calce alla tabella, possono essere indicati ulteriori criteri di giustificazione (Norme tecniche di coltura LINK: <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/bio-agro-climambiente/agricoltura-integrata/disciplinari-produzione->

³ Per il controllo dei tempi di carenza si fa riferimento alla data della prima varietà raccolta. In caso di trattamento “parziale” su una o più varietà si fa riferimento alla data di raccolta delle varietà trattate

⁴ L’inserimento dei prodotti commerciali presenti in magazzino e di quelli utilizzati per i trattamenti deve essere “facilitata” con visualizzazione non solo dell’elenco dei prodotti ma anche della ditta produttrice, della composizione del prodotto del numero di registrazione.

[integrata-vegetale\).](#)

DIFESA

- 2.1 Numero massimo di trattamenti per anno/ciclo colturale (su binomio coltura/avversità);
- 2.2 Numero massimo di trattamenti per anno/ciclo colturale indipendenti dall'avversità;
- 2.3 Numero massimo di trattamenti per singola avversità;
- 2.4 Numero massimo di trattamenti per gruppi di sostanze attive es. piretroidi, neonicoti-noidi, Qoi, fosfororganici, ecc.);
- 2.5 Numero massimo di trattamenti per azione svolta (es. acaricidi, fungicidi, ecc.);
- 2.6 Rispetto degli impegni previsti da SRA19-2 in merito al conteggio delle sostanze candidate alla sostituzione.

Rispetto degli impegni previsti dai sotto impegni di SRA19-3 se collegati all'impiego dei fitofarmaci sia come impiego obbligatorio che come divieto (Norme tecniche di coltura LINK: <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/bio-agro-climambiente/agricoltura-integrata/disciplinari-produzione-integrata-vegetale>).

- 2.7 Visualizzazione degli ettolitri a ettaro utilizzati per ogni trattamento per verifica del rispetto dei massimali previsti dai DPI;
- 2.8 Visualizzazione dei prodotti commerciali/ sostanze attive autorizzati in agricoltura biologica.

DISERBO

- 2.9 Controllo dosaggio di impiego per singolo trattamento (modulato su contenuto di sostanza ammesso/dose impiegata);
- 2.10 Controllo dosaggio di impiego per anno (modulato su contenuto di sostanza ammesso/dose impiegata);
- 2.11 Ammissibilità delle sostanze attive componenti il prodotto fitosanitario sulla coltura;
- 2.12 Rispetto degli impegni previsti da SRA19-2 in merito al conteggio delle sostanze candidate alla sostituzione;
- 2.13 Rispetto degli impegni previsti dai sottoimpegni di SRA19-3 se collegati all'impiego dei fitofarmaci sia come impiego obbligatorio che come divieto.

3. Trattamenti Agricoltura biologica

Consistente nella verifica:

- 3.1 dei prodotti commerciali/sostanze attive ammessi/autorizzati in agricoltura biologica (vedi normativa specifica);
- 3.2 del rispetto delle modalità di impiego dei prodotti fitosanitari, come riportato al precedente punto 1 "Etichetta Ministeriale dei prodotti fitosanitari";

4. Verifiche sulle combinazioni "vincolo/trattamento"

Consistente in una verifica ad hoc di dettaglio, sulla base di una combinazione a scelta tra quelle elencate al punto 2 "Applicazione dei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI: difesa e diserbo)".

5. Magazzino dei prodotti fitosanitari

Consistente nella verifica della congruità del magazzino, attraverso:

- 5.1 il conteggio, per ogni prodotto fitosanitario utilizzato, delle quantità impiegate (in kg);

5.2 il conteggio della quantità rimanente dei prodotti fitosanitari (giacenza iniziale - quantità impiegata = giacenza finale).

FUNZIONALITÀ DI OUTPUT

L'applicazione deve essere in grado di produrre dei report in PDF (salvabili e stampabili) che contengano il risultato della verifica, riportando:

- i dati inseriti (dati “generali” identificativi dell'azienda, tipo di controllo attivato, scheda dei trattamenti e magazzino);
- gli esiti per singole tipologie di controllo, segnalando tutte le «anomalie» riscontrate;
- report sintetico che riporti: numero colture / aziende, sintesi esiti.

Inoltre, annualmente deve essere garantita la messa a disposizione dell'archivio dei dati già inseriti e dei risultati delle verifiche, corredata dalla documentazione descrittiva della base dati (vedi anche paragrafo “Protezione, Salvataggio, Archiviazione e Recupero dati inseriti”).

GESTIONE DEL SERVIZIO - MANUTENZIONE EVOLUTIVA E CORRETTIVA - OBBLIGHI DEL FORNITORE

La gestione delle funzionalità in esercizio prevede un tempo di operatività ordinaria: dalle ore 9 del mattino alle ore 16 del pomeriggio, dal lunedì al venerdì.

Dovranno essere fornite le seguenti prestazioni:

- fornitura di un servizio di “help desk” al fine della risoluzione delle richieste di intervento effettuate dall'utente;
- intercettazione e registrazione dei problemi alla fonte, classificazione, eventuale riproduzione dell'errore e, se necessario, conseguente attivazione del servizio di “Manutenzione Correttiva” rispetto a quanto definito nel presente capitolato, e verifica dell'esito dell'intervento effettuato;
- validazione tecnica e controllo dei risultati delle elaborazioni, al fine di assicurare l'integrità e la correttezza dei dati presenti, del contenuto dei flussi informativi, dei dati descritti negli elaborati del sistema;
- salvataggio e ripristino base dati (Backup/Restore). Dovrà essere garantito il backup completo dei dati con cadenza giornaliera e con tempo di ritenzione pari a 30 giorni. In caso di necessità di recupero di una copia di backup, il restore dovrà avvenire entro 24 ore dalla richiesta stessa;
- modifica di parametri di esecuzione e delle tabelle di decodifica, al fine dell'aggiornamento costante delle regole di calcolo in funzione della normativa di riferimento;
- aggiornamento della banca dati dei fitofarmaci;
- segnalazione agli utenti, attraverso messaggistica interna e/o via e-mail, di eventuali interruzioni programmate del servizio (stop per aggiornamenti applicativi, del sistema operativo o dell'hardware).

ART. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE E LIVELLI E MISURAZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

MODALITÀ

La modalità di erogazione del servizio è “continuativa”.

LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Trattandosi di applicativo web le infrastrutture tecnologiche sono ubicate presso il fornitore del servizio. L'accesso all'applicazione avverrà principalmente dalle sedi di AGREA e della REGIONE EMILIA-ROMAGNA.

LIVELLI DI SERVIZIO (SLA)

Il fornitore si impegna nel rispetto dei seguenti SLA:

- SLA-1 Il fornitore garantisce un tempo di risposta alle segnalazioni di malfunzionamento: entro 48 ore;
- SLA-2 Il fornitore garantisce tempi di ripristino del servizio in caso di interruzione: entro 24 ore;
- SLA-3 Tempo medio di generazione delle pagine HTML dinamiche generate dall'applicativo inferiore a 2.5 secondi.

Il fornitore fornisce ad AGREA al termine del contratto una relazione di servizio con il seguente contenuto informativo:

- valore dei 3 SLA sopra descritti ed effettivamente misurati nel trimestre;
- eventuali criticità incontrate e le soluzioni adottate;
- interventi evolutivi e correttivi eseguiti;
- numero di interruzioni del servizio suddiviso per causa di interruzione (aggiornamento applicativo, di sistema, guasto, ecc);
- numero di richieste all'help desk;
- numero distinto di aziende elaborate e suddivise per STACP;
- Numero di accessi giornalieri degli utenti.

ART. 4 - SUPPORTO SPECIALISTICO

Il Fornitore dovrà supportare le strutture tecniche dell'Amministrazione attraverso una attività di formazione e addestramento degli utenti (istruttori) all'uso dell'applicativo per un totale di 0,5 giornate formative a richiesta dell'Amministrazione.

ART. 5 - AMBIENTI E ARCHITETTURE DI RIFERIMENTO

Si fornisce di seguito una descrizione generale del contesto applicativo e tecnologico di AGREA.

Il Sistema Informativo di AGREA è composto di servizi applicativi realizzati come WEB applications e web services, con tecnologia J2EE, su database Oracle, Application server Jboss installato su piattaforma Linux operante su macchine virtuali.

Tutte le applicazioni sono conformi alle seguenti linee guida e disciplinari tecnici della Regione Emilia-Romagna: linee guida per la sicurezza, l'accessibilità e la governance delle applicazioni informatiche della Regione Emilia-Romagna (Delibere di Giunta n. 1249/2019 e n. 281/2016), il disciplinare tecnico in materia di sviluppo sicuro delle applicazioni (delibera di Giunta 13219 del 15 giugno 2023), linee guida della Regione Emilia-Romagna sulla privacy by design (Delibera di Giunta n.2259/2021).

Il funzionamento dell'applicativo deve essere garantito sui principali browser quali MS Internet Explorer, MS Edge, Chrome, Firefox, Safari.

ART. 6 - COMPATIBILITÀ

L'applicativo realizzato dovrà essere compatibile con la release / livello effettivo degli ambienti di collaudo / esercizio, attivi al momento in cui l'applicativo verrà utilizzato.

ART. 7 - IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo massimo stimato dell'appalto ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del D. Lgs. n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici è pari a euro 4.900,00 (quattromilanovecento), oltre a IVA di legge, così determinati:

Voci	Importo 2024 (IVA esclusa)	Importo 2025 (IVA esclusa)	Totale (IVA esclusa)
a) Importo dell'affidamento	2.450,00	2.450,00	4.900,00
b) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	0,00	0,00	0,00
c) Opzioni			no
Importo massimo stimato (ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D. Lgs. 36/2023 (a+b+c))			4.900,00

L'importo a base dell'affidamento è stato calcolato tenendo conto del costo del lavoro che la stazione appaltante ha stimato pari ad euro 3.920,00 IVA esclusa in base La stima è il frutto dell'esperienza maturata per questa tipologia di servizio. Non sono previste opzioni di rinnovo del contratto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per l'attività in oggetto non si prevedono rischi da interferenza, trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, pertanto, i costi della sicurezza da interferenza sono pari ad euro 0 (zero).

Il contratto sarà stipulato "a corpo", pertanto il corrispettivo contrattuale risultante dall'offerta dell'operatore economico, si intende fisso e invariabile.

L'appalto sarà finanziato con le risorse del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022, Misura 20 Assistenza tecnica, Azione 2 Attività di supporto, Tipologia di intervento 2.4. Realizzazione delle attività di controllo delle iniziative programmate, del Programma Operativo di Misura (POM) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1894 del 15/11/2021.

ART. 8 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto decorre dalla stipula e termina il 31 luglio 2025 a decorrere dalla sua sottoscrizione.

ART. 9 - GARANZIE

Per la partecipazione alla presente procedura d'acquisto l'Amministrazione si avvale della facoltà di non richiedere alcuna garanzia, in conformità a quanto previsto dall'art. 53, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, in ragione del ridotto importo del contratto.

ART. 10 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per il servizio è quello risultante dall'Offerta dell'Affidatario, si intende fisso e invariabile e comprende tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla esecuzione delle attività oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione della prestazione contrattuale o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Lo stesso è dovuto unicamente all’Affidatario, pertanto nessuna terza persona può vantare qualsivoglia diritto nei confronti della Regione in conseguenza del presente Capitolato e del contratto a cui esso accede, salvo quanto disposto al successivo articolo “Cessione del contratto e dei crediti”.

Il corrispettivo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa e include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo al contratto, incluse l’imposta di bollo e l’eventuale tassa di registro del contratto, il cui pagamento rimane, pertanto, a carico dell’Affidatario.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti all’Affidatario dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che dovessero essere emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

L’Offerta è formulata a proprio rischio dall’Affidatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e pertanto il corrispettivo è fisso e invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Affidatario stesso di ogni relativo rischio e/o alea.

L’Affidatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, fatto salvo quanto previsto all’articolo 11 “Modifiche del contratto e revisione prezzi”.

ART. 11 - MODIFICHE DEL CONTRATTO E REVISIONE PREZZI

Non si prevedono opzioni o rinnovi contrattuali.

In considerazione della durata contrattuale non si prevede la clausola di revisione dei prezzi.

In ogni caso le modifiche del contratto in corso di esecuzione sono ammesse nei casi e con le modalità previste dall’articolo 120 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 12 – OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario è tenuto a ottemperare, con la diligenza dovuta con riguardo alla natura dell’attività esercitata, a tutti gli oneri previsti nel Capitolato.

Sono a carico dell’Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla esecuzione delle attività oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’esecuzione della prestazione contrattuale o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L’Affidatario assicura l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, nonché negli atti e nei documenti in esso richiamati, pena la risoluzione del contratto medesimo.

L’Affidatario si obbliga a osservare, nell’esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza attualmente in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipulazione del contratto.

Nel caso in cui per eseguire la prestazione oggetto del contratto l’Affidatario si avvalga di personale dipendente, esso dovrà essere regolarmente assunto o contrattualizzato.

Il personale addetto opererà sotto la responsabilità esclusiva dell’Affidatario, dovrà essere adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze della Regione e dovrà essere di assoluta fiducia e comprovata riservatezza.

L’Affidatario è tenuto a ottemperare, nei confronti del personale a qualunque titolo impiegato nell’esecuzione della prestazione oggetto del contratto, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e

sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L’Affidatario è tenuto ad applicare, nei confronti del personale a qualunque titolo impiegato nell’esecuzione della prestazione oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori al trattamento minimo prescritto dall’ordinamento normativo e contrattuale vigente alla data di stipulazione del contratto e applicabile alla categoria e nelle località ove si svolgerà la prestazione contrattuale, nonché ulteriori condizioni normative e retributive risultanti da successive modifiche e integrazioni.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali e Integrativi di Lavoro applicabili alla prestazione contrattuale vincolano l’Affidatario anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione di tale disciplina contrattuale collettiva, anche nel caso in cui l’Affidatario non aderisca alle associazioni stipulanti o ne receda anzitempo e per tutto il periodo di validità del contratto.

L’Affidatario s’impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di sicurezza vigenti.

L’Affidatario si obbliga a consentire alla Regione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione della prestazione oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L’Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Regione.

L’Affidatario si obbliga a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del contratto.

L’Affidatario si impegna, infine, a:

- a. manlevare e tenere indenne in ogni tempo la Regione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla prestazione resa in modalità diverse da quanto previsto nel Capitolato o in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- b. manlevare e tenere indenne la Regione da qualunque richiesta e/o azione, comunque intesa, avanzata da terzi in relazione alle conseguenze dell’utilizzo delle attrezzature consegnate in custodia, esonerando espressamente la Regione dalla responsabilità in relazione a qualunque danno che dall’utilizzo delle attrezzature dovesse incorrere all’utilizzatore stesso, ai suoi dipendenti e/o preposti e/o a terzi;
- c. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di qualità, sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel contratto.

ART. 13 - PENALI

La prestazione oggetto del contratto dovrà essere eseguita in maniera conforme alle prescrizioni contenute nel Capitolato ed entro i termini di cui agli articoli 3 “Modalità di esecuzione e livelli e misurazione del servizio erogato” e 8 “Durata del contratto”.

Ai sensi di quanto previsto all’art. 126 del D.lgs. n. 36/2023, fatti salvi i casi di ritardo non imputabili all’Affidatario ovvero dovuti a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini indicati agli articoli 3 e 8 del presente Capitolato, per ogni giorno solare di ritardo è applicata una penale dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, entro il limite del 10% di detto ammontare netto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Affidatario esegua la prestazione contrattuale in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato; in tal caso,

verranno applicate all’Affidatario le penali sopra disciplinate sino al momento in cui la prestazione è eseguita in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto, la Regione potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. Oltre i 30 giorni di ritardo, la Regione si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., in danno dell’Affidatario, nonché l’esercizio di ogni azione a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti.

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione di penali sono contestati all’Affidatario dalla Regione per iscritto. L’Affidatario deve comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni alla Regione nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla contestazione medesima. Qualora dette controdeduzioni non possano essere accolte a giudizio della Regione oppure non siano state presentate o non siano pervenute nel termine indicato, le penali potranno essere applicate a decorrere dalla data di inizio dell'inadempimento.

L’applicazione o il pagamento delle penali non esonerano l’Affidatario dall'adempimento dell'obbligo in relazione al quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà della Regione di risolvere il contratto nei casi consentiti.

L’ammontare delle penali è trattenuto sui crediti del contraente dipendenti dal contratto o dalla garanzia, se presentata.

ART. 14 – PAGAMENTI

Il corrispettivo contrattuale è corrisposto all’Affidatario su presentazione di regolare fattura e previo accertamento, da parte della Regione, della regolare esecuzione della prestazione rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e nel presente Capitolato.

Il pagamento avviene **in unica soluzione** e, nel rispetto dell’art. 4, comma 4 del D. Lgs. 231 del 2002, entro 60 giorni dall’emissione della fattura, per consentire l’espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalle procedure di controllo della Misura 20 del Programma di Sviluppo Rurale e di pagamento da parte di AGREA, Organismo Pagatore regionale.

Il corrispettivo è suscettibile di riduzioni qualora la prestazione non risulti regolarmente eseguita.

A conclusione del servizio, l’Affidatario deve **comunicare l’ultimazione della prestazione**.

Dalla comunicazione di ultimazione della prestazione, entro 5 giorni, il RUP effettua i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi 5 giorni emette il **Certificato di ultimazione delle prestazioni**, che è comunicato all’affidatario.

L’Affidatario, **prima di emettere fattura elettronica**, deve attendere il ricevimento:

- del **Certificato di regolare esecuzione** che accerta la conformità della prestazione eseguita rispetto alle prescrizioni contenute nel Capitolato;
- del **Certificato di pagamento** emesso dal RUP.

Il pagamento del corrispettivo è eseguito sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, comunicato dall’Affidatario nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il pagamento del corrispettivo dovuto è comunque condizionato all’accertamento dell’assenza, in capo all’Affidatario, di violazioni gravi definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale ostative (art. 8, D.M. 30 gennaio 2015) al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 94, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023.

Non si applica l'anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 33 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, in quanto le prestazioni oggetto del contratto sono di natura intellettuale.

ARTICOLO 15 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE

La Regione accetta e paga solo fatture ricevute attraverso il processo di fatturazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, commi 209-214 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 e del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89.

Il Codice Univoco Ufficio è 8UHO9C

L'Affidatario dovrà intestare la fattura elettronica a:

Regione Emilia-Romagna

Viale Aldo Moro 52

40127 Bologna

C.F. 80062590379

Si invita a verificare la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it

La fattura dovrà contenere i seguenti riferimenti:

- oggetto del contratto;
- numero del Codice Identificativo di Gara (CIG);
- il Codice Unico di Progetto (CUP);
- numero e data del provvedimento di impegno di spesa.

La Regione è tenuta a versare l'IVA direttamente all'Erario, non all'Affidatario, in applicazione del meccanismo denominato "split payment", ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972.

La fattura deve, quindi, contenere anche l'annotazione "Operazione con Scissione del pagamento", oltre tutti gli elementi obbligatori previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972.

ART. 16 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Sono a carico dell'Affidatario gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi della legge sopracitata, costituirà causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale dedicato oppure di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla prestazione oggetto del contratto.

Nei contratti di appalto, di subappalto e in quelli stipulati con i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dovranno essere previste:

- a) la clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale l'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- b) la clausola con la quale l'Appaltatore, in caso di subappalto, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 17 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione della Regione, qualora all'atto dell'offerta l'Affidatario abbia indicato quale parte del servizio intende subappaltare.

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione della prestazione.

Il subappaltatore deve possedere i medesimi requisiti previsti per l'Affidatario, il quale in ogni caso continua a svolgere l'attività di coordinazione e contatto con l'Amministrazione.

Le verifiche sul possesso dei requisiti del subappaltatore, ai sensi dell'art. 52 del Codice, sono effettuate in occasione della procedura di autorizzazione del subappalto.

A tal fine, il contratto di subappalto e la documentazione prevista dall'articolo 119, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023 sono trasmessi alla Regione almeno 30 (trenta) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della prestazione oggetto del contratto di subappalto.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è sospeso per il tempo necessario al completamento delle verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali, se previsti, da parte del subappaltatore.

In caso di esito negativo delle verifiche, il subappalto non può essere autorizzato.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si rinvia all'articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023.

Resta inteso che, qualora il partecipante alla gara non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare la prestazione oggetto del Contratto.

ART. 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

È fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2 del D.lgs. n. 36/2023.

Come previsto dall'art. 120, comma 12 del D.lgs. n. 36/2023, per le cessioni dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023 disciplina le condizioni per l'opponibilità alla Regione.

In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 19 – RISOLUZIONE

Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 122 del D.lgs. n. 36/2023 e gli ulteriori casi di risoluzione contemplati nel Capitolato, la Regione potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario secondo la vigente normativa, nel caso di mancato adempimento della prestazione contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.

In caso di inadempimento anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto, la Regione assegna, secondo la vigente normativa, un termine per l'adempimento, non inferiore a 20 (venti) giorni lavorativi. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto.

La Regione può risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario mediante PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, qualora ricorra l'urgenza.

In caso di risoluzione del contratto l'Affidatario si impegna comunque a compiere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore della Regione.

In ogni caso, resta fermo il diritto della Regione al risarcimento dell'ulteriore danno.

La Regione procede, altresì, alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 52, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 20 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la Regione può recedere dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, previa comunicazione all’Affidatario, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, nelle modalità previste dalla vigente normativa.

Dalla data di efficacia del recesso l’Affidatario deve cessare l’esecuzione della prestazione oggetto del contratto, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

In caso di recesso, l’Affidatario ha diritto al solo pagamento dell’importo definito secondo quanto previsto dall’articolo 123 del D.lgs. n. 36/2023, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso, indennizzo o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice Civile.

ART.21 – NORME SULL’ANTICORRUZIONE

L’Affidatario, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001, non può affidare incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2 del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell’amministrazione di appartenenza.

È fatto obbligo agli operatori economici di comunicare ogni situazione di conflitto di interesse che dovesse manifestarsi nel corso della procedura, ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023.

Per la fase di esecuzione del contratto si applica l’art. 16 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 22 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie intervenute sia durante l’esecuzione che al termine del contratto fra la Regione e l’Affidatario, che non possano essere definite in via amministrativa, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, potranno essere deferite all’Autorità Giudiziaria competente.

È esclusa la competenza arbitrale ed è obbligatorio, prima di adire il Giudice competente, promuovere il tentativo di composizione bonaria della controversia ai sensi dell’art. 211 D.lgs. n. 36/2023.

Il Foro competente è quello di Bologna.

ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI

Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza in conformità alle norme e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”), dalla normativa nazionale (D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.) e dalle normative regionali vigenti.

Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ART. 24– DESIGNAZIONE QUALE SUB RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679/2016

L'attività oggetto del presente contratto si svolge nell'ambito dell'attività di controllo in loco delegata da AGREA alla Regione Emilia-Romagna mediante stipula di convenzione e contestuale individuazione della stessa Regione quale Responsabile esterno del trattamento dati (atto AGREA n. 384/2024 di delega di compiti).

In seguito ad espressa autorizzazione di AGREA Prot. 23/04/2024.0422734.E, il Fornitore è designato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna quale sub-Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, paragrafo 2 del Regolamento, e si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente contratto, di cui è parte integrante.

In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al GDPR e da ogni altra normativa applicabile.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al sub-Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

ART. 25 – SICUREZZA E RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

ART. 26 - PROPRIETA' DEI DATI E LORO UTILIZZO

Tutto il materiale realizzato dall'elaboratore nell'utilizzo dell'applicativo, sia in forma scritta sia in forma comunque leggibile, è da considerarsi di esclusiva proprietà dell'Amministrazione, la quale potrà utilizzarlo per i propri fini istituzionali.

Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Operatore economico in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione, la quale potrà quindi disporre la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo nel modo che riterrà più opportuno, senza alcuna restrizione e senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta da parte dell'Operatore economico medesimo.

ART. 27- BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L'Operatore economico assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su prodotti acquistati, l'Operatore economico si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione stessa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e quelle legali.

L'Amministrazione si impegna ad informare prontamente l'Operatore economico delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Operatore economico riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Operatore economico medesimo.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto a cui accede il presente capitolato, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.

ART. 28 – FONTI DEL CONTRATTO

Sono fonti del contratto da stipulare con l'Affidatario:

- il presente Capitolato speciale e condizioni contrattuali e la Lettera invito e disciplinare della procedura;
- l'Offerta dell'Affidatario, corredata da tutta la documentazione prescritta o richiamata nella Lettera invito e disciplinare della procedura;
- il capitolato speciale del Bando Mercato Elettronico Beni e Servizi presente sulla piattaforma del Mercato elettronico di Intercent-ER (MERER), laddove non preveda disposizioni contrastanti con il Capitolato e il Disciplinare di procedura;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con delibera di Giunta regionale n. 565 del 13/04/2022, valido per tutte le fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, sono integralmente richiamate tutte le norme e regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici, nonché le disposizioni contenute nel Codice Civile.

Si rinvia, inoltre, all'osservanza della documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi allegati, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico di Intercent-ER.

ART. 29 – ORGANI DEL PROCEDIMENTO

Le attività e le responsabilità afferenti al ruolo del R.U.P. sono definite dall'articolo 15 del D.lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato I.2 del Codice.

Il **Responsabile Unico di Progetto**, che svolge anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione (DEC), è la dott.ssa Teresa Maria Iolanda Schipani, nella sua qualità di Responsabile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

Recapiti: tel. 051/5274423

E-mail: programmiagr@regione.emilia-romagna.it

PEC: programmiagr@postacert.regione.emilia-romagna.it

La Responsabile per la fase di affidamento è la Dott.ssa Catia Briccolani, Responsabile del Settore Affari Generali, Giuridici, Finanziari e Sistemi Informativi – Viale della Fiera, 8 – 40127 Bologna.

Recapiti:

Tel. 051/5278240 – 051/5278752;

e-mail: agriaffgen@regione.emilia-romagna.it

PEC: agriaffgen@postacert.regione.emilia-romagna.it

ART. 30 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Gli atti della procedura saranno pubblicati sul profilo committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), ai sensi degli articoli 20 e 28 del D.lgs. n. 36/2023, della Delibera ANAC n. 264/2023 e del Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026, approvato con delibera di Giunta n. 157/2024, i quali stabiliscono le modalità per l'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza.

ART. 31 – SPESE CONTRATTUALI E ONERI

Le spese di bollo, registro e quant'altro dovesse sostenersi ai fini della procedura e del conseguente contratto, anche se non richiamate espressamente nel presente documento, sono a carico dell'Affidatario, senza diritto di rivalsa.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, c.a.p. 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e per ridurre i tempi del riscontro, si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale della Fiera, 8, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è il DPO designato dalla Giunta regionale ed è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento

La Regione può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità.

Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità, tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Sono formalizzati compiti, oneri e istruzioni in capo a tali soggetti terzi con la designazione dei medesimi nella qualità di "Responsabili del trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I suoi dati personali sono trattati dal personale interno della Regione, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento e a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali è effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento europeo n. 679/2016, non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per la seguente finalità:

- a. la finalità è costituita dalla necessità di acquisire beni o servizi mediante procedura prevista dall'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali sono oggetto di comunicazione al Ministero degli Interni, Ministero della Giustizia, ANAC, INPS, INAIL, Agenzie delle Entrate e Province territorialmente competenti e agli Enti pubblici territorialmente competenti in materia di Centri per l'impiego ex artt. 94 e ss. del D.lgs. n. 36/2023, alla Corte dei Conti ex art 1, comma 173 della Legge n. 266/2005 e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le comunicazioni all'anagrafe tributaria ex art. 20, comma 1 della L. n. 431/1991; per la diffusione, si applicano gli artt. 28 del D.lgs. n. 36/2023 e 37 del D.lgs. n. 33/2013.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati personali sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al procedimento da instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di attivare il procedimento per l'acquisizione di beni o servizi.